

REGOLAMENTO (CEE) N. 2376/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1993

relativo al modulo per la domanda di indennizzo previsto dal regolamento (CEE) n. 2187/93 del Consiglio, a favore di taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2187/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari a cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando che, in base all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2187/93, la domanda di indennizzo deve essere presentata dal produttore interessato alla competente autorità di ogni Stato membro utilizzando un modulo comune; che tale modulo deve essere concepito in modo da poter essere impiegato come documento di lavoro dalle autorità competenti e che queste ultime possono modificarne il contenuto in funzione delle diverse necessità amministrative;

considerando che il modulo deve essere inoltrato alla competente autorità entro il 30 settembre 1993; che in considerazione di tale scadenza ravvicinata è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il modulo di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2187/93 figura nell'allegato.

L'autorità competente può eventualmente richiedere ulteriori informazioni e prove, completando il modulo, e modificarlo in funzione segnatamente degli elementi già in suo possesso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 6.